UNITÈ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Indice

PARTE PRIMA – INTRODUZIONE 3

1. Inquadramento normativo e metodologia di valutazione 3

2. Oggetto, approvazione e competenza 6

PARTE SECONDA – RELAZIONE TECNICA 7

Le partecipazioni societarie 7

SCHEDA A) Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta s.c.r.l. (CELVAs.c.r.l.) 8

SCHEDA B) IN.VA. S.P.A. 11

PARTE TERZA - VALUTAZIONI IN MERITO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 16

PARTE PRIMA – INTRODUZIONE

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

L'articolo 23 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 89 del 23 giugno 2014 (c.d. "Piano Cottarelli") ha disposto che:

> *"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:*
>
> *a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;*
>
> *b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;*
>
> *c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.*
>
> *1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015".*

Il programma di razionalizzazione delle società partecipate locali predisposto in data 7 agosto 2014 dal Commissario per la Revisione della Spesa, ai sensi del sopracitato articolo 23, propone una strategia di riordino con l'obiettivo di ridurre il numero delle partecipate "da 8.000 a 1.000" nel giro di un triennio, di favorirne l'aggregazione e lo sfruttamento di economie di scala e, anche per questa via, di migliorarne l'efficienza, con benefici per la finanza pubblica (i possibili risparmi a regime sono stimati in almeno 2-3 miliardi) e per la qualità dei servizi offerti.

La strategia ivi proposta è basata su quattro cardini:

1. *circoscrivere il campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante, rafforzando quanto previsto in proposito dalla legge finanziaria del 2008;*
2. *introdurre vincoli diretti su varie forme di partecipazioni;*
3. *fare ampio ricorso alla trasparenza e alla pressione dell'opinione pubblica adeguatamente informata come strumento di controllo;*
4. *promuovere l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative, incluso attraverso*

l'uso diffuso dei costi standard, e l'aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili per sfruttare al meglio le economie di scala.

Il comma 611 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190 del 23 dicembre 2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" contiene, poi, la disciplina del "Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali" ma recepisce solo in parte, le indicazioni fornite dal Commissario Cottarelli con il proprio documento del 7 agosto 2014 sopramenzionato.

In particolare, tale norma dispone che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.".

Al successivo comma 612, ai fini del processo di razionalizzazione delle partecipazioni, sono fornite le seguenti prescrizioni operative: "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.".

Il legislatore fa dunque salva la disciplina della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante ad

oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" che dispone:

- all'art. 3, comma 27 "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.";

- all'art. 3, comma 28 "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti".

Attraverso il suddetto richiamo normativo il legislatore conferma pertanto che la norma cardine del nostro ordinamento per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali sia l'art. 3 comma 27 delle legge 244/2007 e il Comune è, pertanto, tenuto ad effettuare le valutazioni richieste dalla normativa ai fini di un'eventuale razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

La metodologia utilizzata dall'Unité per la valutazione della sussistenza dei suddetti presupposti normativi e della necessità di operare o meno una razionalizzazione, è consistita nell'analisi della situazione concreta delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (alla luce dei criteri indicati al comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014) e si è estrinsecata:

- *sia attraverso l'analisi formale di legittimità giuridica della situazione di partecipazione societaria concreta*
- *sia facendo riferimento ad una valutazione di convenienza economico-strategica che preveda l'eventuale riduzione del numero delle partecipate detenute.*

2. *OGGETTO, APPROVAZIONE E COMPETENZA*

Il presente piano, che comprende al suo interno la relazione tecnica prevista dalla norma citata, effettua una ricognizione di tutte le società detenute dall'Amministrazione e fornisce, nella sezione conclusiva del documento, gli elementi necessari alla valutazione della rispondenza delle stesse ai criteri individuati dalla legge n. 190/2014.

L'art. 1 comma 612 della legge di stabilità per l'anno 2015 dispone che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e deve essere pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013).

Successivamente i medesimi organi di cui al primo periodo del comma 612 hanno l'onere di predisporre, entro il 31 marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti. La relazione, che valuta i risultati conseguiti "a consuntivo", deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, analogamente a quanto previsto per il Piano, pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione interessata.

La razionalizzazione delle società partecipate rappresenta un obiettivo strategico di questa Amministrazione in quanto condizione per garantire la sostenibilità del bilancio nel medio periodo nonché presupposto per il miglioramento del sistema dei servizi offerti ai cittadini. Razionalizzare le proprie società, nate per rendere più flessibile l'azione pubblica, e renderle più performanti è ormai una scelta ineludibile quanto delicata in considerazione del fatto che interviene non solo sulle società stesse ma anche sulle attività da esse esercitate. Ne consegue la necessità di valutare scrupolosamente le azioni da intraprendere in quanto ogni decisione assunta potrà avere ripercussioni sui servizi al cittadino e sull'organizzazione delle attività amministrative presenti sul territorio.

PARTE SECONDA – RELAZIONE TECNICA

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

La legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società". E' tuttavia consentita la costituzione di società di produzione di servizi di interesse generale o che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Il successivo comma 28 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbano essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 e che tale atto debba essere trasmesso alla sezione competente della Corte dei Conti.

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 244/2007, l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin ha avviato il processo di razionalizzazione delle proprie partecipate mediante la ricognizione da cui sono scaturiti i seguenti atti:

- *deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 19 del 20 aprile 2015;*

Nel dettaglio, le partecipazioni dell'Ente sono le seguenti:

- *Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta soc. coop. (CELVA) con una quota pari a 1,19% (si veda la scheda A per la descrizione di dettaglio);*
- *IN.VA. S.p.A., con una quota pari a 0,0098% (si veda la scheda B per la descrizione di dettaglio);*
- *Pila S.p.A., avente quale oggetto sociale l'esercizio di impianti a fune, piste di sci, e attrezzature sportive, sviluppo economico e valorizzazione turistica del territorio, con una quota pari a 0,32%;*
- *Società Cooperativa Elettrica Gignod (C.E.G.), avente quale oggetto sociale la produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, con una quota pari allo 0,06%.*

SCHEDA A) CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA S.C.R.L. (CELVAS.C.R.L.)

Sede legale	*Piazza Narbonne, n. 16* *11100 Aosta*
C.F. e P.IVA	*00665740072*
Sito internet	*www.celva.it*

Descrizione della società

Costituito il 1° dicembre 1998 il "Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta s.c.r.l.", avente forma di società cooperativa a responsabilità limitata, nasce come organismo strumentale del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e con funzioni di supporto agli enti locali nello svolgimento delle loro attività, nell'ambito del Sistema delle Autonomie della Valle d'Aosta.

L'adesione della Comunità montana Grand Combin (ora Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin) al CELVA s.c.r.l. è stata stabilita dal Consiglio comunitario con propria deliberazione n. 24 del 29 giugno 1998, in considerazione della crescente estensione delle competenze e della complessità delle attività demandate agli enti locali, che ha imposto la necessità di gestire in forma associata alcuni aspetti settoriali e specialistici dell'attività degli enti locali.

Il CELVA s.c.r.l. esplica la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi associati, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta e assicura loro la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Come riportato negli artt. 1, 4 e 5 dello Statuto del CELVA, considerata l'attività mutualistica, la Cooperativa svolge le seguenti funzioni:

a) prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;

b) attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici che privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;

c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;

d) assistere i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;

e) svolgere funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;

f) gestire e sviluppare l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;

g) *promuovere e organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune;*
h) *assumere dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;*
i) *promuovere e partecipare ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;*
j) *concedere, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge.*

Inoltre, la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane", all'articolo 4 (Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA), stabilisce che i Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del CELVA, le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

a) *formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;*
b) *consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;*
c) *gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;*
d) *attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate.*

Dall'analisi di quanto sopra esposto emerge che l'attività della società CELVA s.c.r.l. risulta necessaria all'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, pertanto, rispetta i precetti di cui all'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007.

Dati della società rilevanti ai fini del presente Piano

Ad integrazione di quanto sopra descritto, si forniscono i seguenti ulteriori dati relativi alla società (fonte bilancio al 31/12/2014):

tipologia di partecipazione	*diretta*
quota di partecipazione	*1,19 %*
numero componenti del consiglio di amministrazione	*12*
numero dirigenti	*1*
numero dipendenti	*14*

Per quanto attiene alle modalità di finanziamento del CELVA s.c.r.l., ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione è istituito un fondo da trasferire al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

Tale stanziamento annuale, individuato con le modalità di cui all'articolo 25 della l.r. 48/1995, su richiesta motivata del CELVA, è destinato al funzionamento ed all'assolvimento delle finalità statutarie del CELVA stesso.

Sintesi dei dati di bilancio dell'ultimo quadriennio

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	***31/12/2011***	***31/12/2012***	***31/12/2013***	***31/12/2014***
Immobilizzazioni	*196.245*	*131.462*	*87.817*	*50.443*
Attivo circolante	*1.195.488*	*858.718*	*985.132*	*1.109.285*
di cui crediti, crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, ratei e risconti	*320.663*	*522.064*	*635.621*	*572.558*
Totale attivo	*1.391.733*	*990.180*	*1.072.949*	*1.159.728*

PASSIVO	***31/12/2011***	***31/12/2012***	***31/12/2013***	***31/12/2014***
Patrimonio netto	*580.418*	*399.412*	*412.970*	*423.574*
Fondo per rischi e oneri	*22.267*	*22.267*	*22.267*	*22.267*
Trattamento di fine rapporto	*41.421*	*52.474*	*64.817*	*68.057*
Debiti, ratei e risconti	*747.627*	*516.027*	*572.895*	*645.830*
Totale passivo	*1.391.733*	*990.180*	*1.072.949*	*1.159.728*

CONTO ECONOMICO

	31/12/2011	***31/12/2012***	***31/12/2013***	***31/12/2014***
Valore della produzione	*2.572.525*	*1.807.087*	*1.861.249*	*1.900.858*
Costi di produzione	*- 2.317.415*	*- 1.984.273*	*- 1.801.207*	*1.828.255*
Differenza	*255.110*	*- 177.186*	*60.042*	*72.603*
Proventi e oneri finanziari	*14.046*	*4.239*	*4.269*	*5.624*
Rettifiche valore attività finanziarie	*0*	*0*	*0*	*0*
Proventi e oneri straordinari	*4.887*	*17.107*	*- 9.259*	*-20.802*
Risultato prima delle imposte	*274.043*	*- 155.840*	*55.052*	*57.425*
Imposte	*- 80.173*	*- 19.351*	*- 41.492*	*46.417*
Risultato d'esercizio	*193.870*	*- 175.191*	*13.560*	*11.008*

SCHEDA B) IN.VA. S.P.A.

Sede legale	*Località L'Île-Blonde n. 5* *11020 Brissogne (AO)*
C.F. e P.IVA	*00521690073*
Sito internet	*www.invallee.it*

Descrizione della società

IN.VA. S.p.A. è stata istituita con la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 recante ad oggetto "Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica" e aveva come esclusivo oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei propri soci.

L'art. 2 (Soci) della citata legge così recitava: "Oltre alla Regione, alla quale è riservata la proprietà di almeno il 75 per cento delle azioni, possono acquisire la qualità di soci azionisti dell'INVA s.p.a. gli enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le diverse partecipazioni sociali devono in ogni caso essere paritarie o proporzionate al numero degli abitanti e la somma della popolazione dei Comuni partecipanti deve risultare nel complesso superiore a 30.000 abitanti".

IN.VA. S.p.A. fornisce a questa Amministrazione servizi informatici strettamente necessari al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali in quanto il processo di modernizzazione della P.A., che passa attraverso quanto stabilito dall'Agenda per l'Italia Digitale, necessita dell'utilizzo delle tecnologie telematiche come strumento per semplificare e personalizzare i rapporti tra l'Ente e i propri interlocutori. La modernizzazione e la diffusione degli strumenti, delle tecnologie telematiche e dei sistemi informativi del Comune, nonché lo sviluppo e la realizzazione di collegamenti informatici aperti alle interrelazioni con gli altri enti pubblici territoriali valdostani, le amministrazioni dello stato ed i cittadini-utenti rendono l'Ente sempre più efficiente nei confronti della propria utenza. Il sistema informatico comunale deve garantire al cittadino non solo la possibilità di accedere telematicamente ai servizi offerti, ma anche una adeguata protezione dei dati personali mediante l'utilizzo di apposite misure di sicurezza che tutelino la privacy delle informazioni che transitano per via telematica.

Il servizio di realizzazione e gestione del sistema informativo comunale svolto da IN.VA. S.p.A. rientra, pertanto, nell'ambito delle attività strettamente necessarie a questa Amministrazione ai fini nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Alla luce di quanto disposto da norme statali (D.L. 78/2010 e D.L. 201/2011), il legislatore regionale è intervenuto modificando l'oggetto sociale e l'assetto societario di IN.VA. S.p.A. In particolare:

- *la legge regionale 7 maggio 2012, n. 13, recante "Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo*

dell'informatica), e alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme)", stabilisce che la società IN.VA. S.p.A. sia a totale capitale pubblico e che la compagine societaria sia costituita, oltre che dalla Regione, dagli enti locali valdostani, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dalle società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL);

- *l'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2012", modifica l'oggetto sociale della società IN.VA. S.p.A. introducendo lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in favore dei soci azionisti;*

e di conseguenza l'attuale formulazione dell'art. 2 – Oggetto sociale – risulta essere il seguente:

a) *la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci; tale attività è esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), e, per gli altri soci, nell'ambito della rispettiva programmazione di settore anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale;*
b) *lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 che hanno acquisito la qualità di soci azionisti dell'INVA SpA;*

   lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

Nella costruzione del percorso che portasse alla cessione parziale delle quote azionarie di IN.VA. S.p.A., il Consiglio Comunale di Aosta con propria deliberazione n. 62 del 19/11/2013 ha stabilito di autorizzare la parziale cessione delle azioni societarie di IN.VA. S.p.A. detenute dal Comune di Aosta in misura pari a 500 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna per ciascun ente locale che avesse manifestato interesse per un massimo di n. 82 certificati pari a 41.000 azioni per un valore complessivo di 41.000,00 euro.

Nell'assemblea ordinaria di IN.VA. S.p.A. svoltasi in data 16/12/2013 i soci Regione Autonoma Valle d'Aosta e Azienda U.S.L. Valle d'Aosta hanno dichiarato di non volersi avvalere del diritto di opzione sulle azioni poste in vendita dal Comune di Aosta.

Preso atto che n. 80 enti locali hanno manifestato immediatamente la volontà di acquisto di n.

500 azioni cadauno, con deliberazione della Giunta comunale di Aosta n. 10 del 24/01/2014 si è stabilito di procedere alla vendita di n. 40.000 azioni, corrispondenti a n. 500 azioni per ogni ente locale che ha manifestato la volontà di aderire alla società IN.VA. s.p.a.

L'adesione della Comunità montana Grand Combin (ora Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin) ad IN.VA s.p.a. è stata stabilita dal Consiglio dei Sindaci con propria deliberazione n. 40 del 4 novembre 2013, che ha deliberato di acquisire n. 500 azioni del valore nominale di un euro ciascuna.

A completamento delle operazioni di vendita menzionate la quota detenuta dall'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin in IN.VA. s.p.a. ammonta allo 0,0098 %.

In questa sede pare opportuno segnalare che IN.VA. S.p.A., nello svolgimento delle proprie funzioni di Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata dell'acquisizione di beni e servizi, rappresenta di fatto lo strumento operativo dei Comuni soci per l'esercizio di loro funzioni istituzionali. Mediante la sua attività la società soddisfa le esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa, offre adeguate opportunità agli enti locali anche di piccole dimensioni, valorizza il sistema produttivo, supporta la diffusione di acquisti in forma telematica, garantisce la standardizzazione dei processi di acquisizione assicurando, nel contempo, agli enti soci la possibilità di acquisire i beni e i servizi necessari al perseguimento del benessere e della qualità di vita della propria popolazione di riferimento.

Inoltre, con deliberazione della giunta regionale n. 1892 del 30 dicembre 2014, IN.VA. S.p.A. è stata designata quale soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 89, recante norme in materia di "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento".

A norma dell'art. 3, comma 27 "(omissis) È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.".

Dati della società rilevanti ai fini del presente Piano

Ad integrazione di quanto sopra descritto, si forniscono i seguenti ulteriori dati relativi alla società (fonte bilancio al 31/12/2014):

tipologia di partecipazione	*diretta*
quota di partecipazione	*0,0098 %*
numero componenti del consiglio di amministrazione	*3*
numero dirigenti	*7*
numero dipendenti	*236*

UNITÈ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

Sintesi dei dati di bilancio dell'ultimo quadriennio

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
Crediti, crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
Immobilizzazioni	1.553.880	1.865.689	1.362.395	1.411.978
Attivo circolante	18.233.201	15.307.484	17.938.294	17.195.436
Totale attivo	20.246.386	17.422.382	19.480.797	18.768.549

PASSIVO	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
Patrimonio netto	8.192.182	8.352.013	7.939.956	7.946.233
Fondo per rischi e oneri	1.514.944	1.206.593	742.914	87.916
Trattamento di fine rapporto	1.967.684	2.204.298	2.450.519	1.009.269
Debiti, ratei e risconti	8.571.576	5.659.478	8.347.408	9.725.131
Totale passivo	20.246.386	17.422.382	19.480.797	18.768.549

CONTO ECONOMICO

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
Valore della produzione	21.262.229	19.137.012	17.195.416	17.501.131
Costi di produzione	19.897.960	18.837.622	17.720.284	17.562.395
Differenza	1.364.269	299.390	(524.868)	(61.264)
Proventi e oneri finanziari	43.529	21.012	41.162	19.151
Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0	0

Proventi e oneri straordinari	*(474.999)*	*(31.778)*	*147.548*	*274.780*
Risultato prima delle imposte	*932.294*	*288.338*	*(341.537)*	*231.542*
Imposte	*506.920*	*128.507*	*70.521*	*225.264*
Risultato d'esercizio	*425.374*	*159.831*	*(412.058)*	*6.278*

Per ulteriori informazioni riguardo la società e la sua organizzazione, si rimanda a quanto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet: www.invallee.it .

PARTE TERZA - VALUTAZIONI IN MERITO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

L'obiettivo sotteso al presente piano operativo di razionalizzazione, come esplicitato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2015) e, in particolare, i commi 611-614 dell'articolo unico, che prevedono un processo di riorganizzazione delle partecipate degli enti territoriali e di altri organismi pubblici, è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) *eliminazione società non indispensabili;*
b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
c) *eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare (principio della non proliferazione degli organismi esterni alla P.A. che hanno attività analoga);*
d) *aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;*
e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali, riduzione delle relative remunerazioni.*

Alla luce dell'art. 1, comma 611 della legge 190/2014, si ritiene:

- ***che l'oggetto sociale delle società Pila S.p.A., e Società Cooperativa Elettrica Gignod (C.E.G.), riguarda la produzione di servizi e attività non più strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e pertanto si propone con il presente piano operativo di razionalizzazione di dismetterne la partecipazione. In ragione della consistenza minima delle quote sociali possedute, si potrà procedere per ciascuna dismissione, mediante cessione delle quote attraverso una procedura informale, senza necessità di ricorrere ad un bando di gara e alla procedura di vendita della partecipazione tramite l'evidenza pubblica.***
- ***che le società CELVA s.c.r.l. e IN.VA. s.p.a., partecipate dall'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin siano legittimamente detenibili da parte di questa Amministrazione in quanto conformi alle disposizioni dell'articolo 3 comma 27 e seguenti della legge di stabilità 2008.***

In particolare, ***in relazione ai criteri indicativi dettati dal comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,*** *ai fini di una prima analisi in materia di razionalizzazione si segnala che:*

- ***relativamente alla lettera a) "eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione",*** *CELVA s.c.r.l. e IN.VA. s.p.a. risultano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali di questa Amministrazione alla luce delle considerazioni in precedenza esposte nelle schede A) e B) relative all'analisi delle singole partecipazioni.*

- ***relativamente alla lettera b) "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti":***

  Dalle risultanze dei bilanci consuntivi al 31/12/2014, la situazione organizzativa delle partecipazioni detenute da questa Amministrazione, in relazione al numero di amministratori e di dipendenti, risulta essere la seguente:

denominazione della società	*n. amministratori della società*	*n. dipendenti della società al 31/12/2014*
CELVA s.r.l.	*12*	*14*
IN.VA. s.p.a.	*3*	*236*

- ***relativamente alla lettera c) "eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni" e d) "aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica":***

  CELVA s.c.r.l. e IN.VA. s.p.a. svolgono attività diversificate e non sono stati rilevati casi di società che svolgano funzioni similari/analoghe a quelle svolte da altre società partecipate.

- ***relativamente alla lettera e) "contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni":***

  Poiché CELVA s.c.r.l. e IN.VA. s.p.a. sono partecipazioni societarie detenute dall'Amministrazione e da tutti gli altri enti locali della valle d'Aosta, non potendo decidere autonomamente le azioni dirette al contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni, si dovrà con ciascuna delle suddette società aprire un tavolo di confronto coinvolgendo gli altri Enti soci.